



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI

Al Comune di XXX

NELLA SEGNATURA ALLEGATA

REG PG/2022/303310

DEL 25/03/2022

OGGETTO: parere in merito ai contenuti ed effetti delle PAS

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CED), la PAS deve contenere una *“dichiarazione ... che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati...”*.

Si tratta infatti di un atto soggetto al regime amministrativo delle SCIA, cioè di una attività che può essere avviata liberamente dal privato previa comunicazione all'amministrazione competente (che attiva i relativi controlli), accompagnata dall'asseverazione che l'intervento risulta conforme alla disciplina vigente.

Data tale natura, la PAS, come tutti gli atti aventi il valore e gli effetti di segnalazione certificata di inizio attività, non ha riconosciuta dalla legge l'efficacia di variante agli strumenti di pianificazione né tantomeno di attivazione dell'iter approvativo di uno strumento di pianificazione, generale e attuativo.

Non sussiste dunque alcun presupposto per poter attribuire alla PAS tale valenza, come ipotizzato nella richiesta di parere.

In ogni caso la DGR n. 194/2022, non ha inteso nemmeno sostenere che un procedimento unico, avviato prima del 31 dicembre 2021, possa avere il valore e gli effetti di adozione di piano attuativo di area produttiva in espansione.

Bensì ha precisato che il territorio urbanizzato avente destinazione produttiva (nel quale possono essere realizzati impianti di FV a norma della lettera C.2. della DAL n. 28/2010) comprende anche gli ambiti interessati dai piani attuativi approvati e convenzionati (che secondo quanto

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6979
fax 051.527.6019

giuridicoterritorio@regione.emilia-romagna.it
giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-romagna.it

previsto dall'art. 32, comma 2, lett. b), della L.R. n. 24/2017 vanno ricompresi, appunto, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato). Pertanto, gli ambiti interessati da un piano attuativo produttivo, approvato e convenzionato secondo la legislazione previgente, **ivi compresi quelli che eventualmente lo potranno essere da qui a uno o due anni in attuazione della disciplina transitoria di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 24/2017**, potranno beneficiare di quanto disposto dal punto C.2. della DAL n. 28/2010, solo a seguito di detta approvazione e convenzionamento quali piani attuativi a destinazione produttiva, ove non si provveda, in tutto o in parte, a darvi attuazione secondo le indicazioni del piano attuativo e della relativa convenzione.

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo
documento firmato digitalmente

GS